

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

Oggetto: OBBLIGO PER GLI PSICOLOGI DI COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

In seguito all'emanazione del Decreto del MEF del 1° Settembre 2016 e alla sua pubblicazione nella G.U. n°14 del 13/09/2016, sono stati individuati i nuovi soggetti obbligati, a partire dal 01/01/2016, alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Questi nuovi soggetti si aggiungono a quelli che erano tenuti allo stesso adempimento già dal 01/01/2015.

Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede, già fin dallo scorso anno, che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello "730 precompilato". All'interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie, nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.

Per inserire tali informazioni l'Agenzia delle Entrate ha imposto l'obbligo ai soggetti che effettuano tali prestazioni, medici – psicologi ed altre figure professionali, di comunicare alla stessa Agenzia i dati in proprio possesso relativi all'attività professionale espletata nei confronti dei propri clienti/pazienti.

Fino al 31/12/2015 erano soggetti all'obbligo di trasmissione dei dati al STS solamente gli iscritti all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri e le farmacie.

Vi ricordiamo infatti la nostra circolare "ENPAP – Chiarimenti per Psicologi e Sistema TS" inviata il 17/01/2016 in cui si precisava che, stante l'originaria formulazione della norma, gli Psicologi erano esclusi dai soggetti obbligati.

Questo stato di cose ha comportato la sostanziale "inutilità" della precompilazione dei dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria all'interno del c.d. "730 precompilato" per l'anno 2015 poiché tra le spese mediche detraibili confluiva solamente una parte delle possibili spese

sostenute dai contribuenti, con la conseguenza per molti di dover “modificare” il “730 precompilato” e quindi vanificarne lo scopo.

Quindi da un lato la nuova normativa, se non altro, razionalizza una situazione paradossale, mentre dall’altro lato perpetua la discutibile abitudine ormai perpetrata dalla Pubblica Amministrazione di scaricare su determinate categorie di soggetti privati i costi e gli sforzi per raggiungere la tanto paventata efficienza dell’Amministrazione stessa.

Entrando nello specifico della novità normativa in esame, i nuovi soggetti tenuti all’obbligo dell’invio dei dati sanitari al STS, individuati dal decreto del MEF del 01/09/2016, sono:

- gli iscritti agli ordini professionali degli **PSICOLOGI**;
 - gli iscritti agli ordini professionali degli INFERMIERI;
 - gli iscritti agli ordini professionali delle OSTETRICHE;
 - gli iscritti agli ordini professionali dei VETERINARI;
 - gli iscritti agli ordini professionali DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
- oltre alle parafarmacie e agli esercenti la professione sanitaria di ottico.

Gli iscritti agli albi di tutte le professioni sanitarie sono così, con tale ultimo decreto, ricompresi nell’obbligo di invio dei dati sanitari.

I dati sanitari da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite il STS saranno:

- 1) il codice fiscale del soggetto nei confronti del quale si effettuano le prestazioni sanitarie
- 2) l’importo annuale delle prestazioni sanitarie rese a ciascuno soggetto di riferimento (senza entrare nella specificità della prestazione resa e riconducendola nella generica dizione “spesa sanitaria” e salvaguardando così i principi posti a base della tutela della privacy)

Va notato che ogni paziente/contribuente potrà manifestare la propria opposizione all’utilizzo delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quindi non consentire alla stessa l’inserimento delle spese sanitarie nel 730 precompilato. Al contribuente che manifesterà la volontà di opporsi all’utilizzo dei dati non sarà preclusa però la possibilità di detrarsi le spese sanitarie quali oneri detraibili inserendole, autonomamente, nella propria dichiarazione dei redditi.

L'invio dei dati al STS potrà essere effettuato oltre che direttamente dal soggetto obbligato anche da un proprio delegato (p.es. il proprio consulente) il quale dovrà a sua volta accreditarsi al STS secondo una procedura che sarà individuata da un apposito decreto.

L'introduzione del nuovo adempimento a carico dei professionisti sanitari, inoltre, fa sì che l'Agenzia delle Entrate ritenga ridondante un altro adempimento già obbligatorio da qualche anno in capo a tutti i contribuenti, ovvero il c.d. "spesometro".

Per tale motivo i soggetti che invieranno i dati al STS saranno esonerati dall'includere gli stessi dati nello "Spesometro" (art. 4 del decreto) e comunque relativamente solo ai dati già trasmessi al STS.

Esaminiamo di seguito alcuni elementi specifici della normativa in esame:

- Prestazioni per le quali deve essere effettuato l'invio

Le prestazioni per le quali deve essere effettuato l'invio dei dati al STS sono solo quelle SANITARIE. Pertanto un professionista che effettua nella propria attività con partita Iva solo prestazioni non sanitarie (per esempio attività di formazione) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Diversamente un professionista che svolge prestazioni di natura "mista" ovvero prestazioni sanitarie e non sanitarie sarà obbligato ad effettuare esclusivamente l'invio dei dati inerenti l'attività di natura sanitaria (art. 1 comma 1 decreto del 1.9.2016)

- Soggetti per i quali deve essere effettuato l'invio dei dati sanitari

I soggetti per i quali deve essere effettuato l'invio sono esclusivamente le PERSONE FISICHE. Pertanto se un professionista psicologo effettua prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (per esempio cooperative o enti pubblici) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Diversamente un professionista che effettua prestazioni sanitarie nei confronti sia di persone fisiche che di soggetti diversi dalle persone fisiche sarà obbligato all'invio dei soli dati sanitari riferiti alle persone fisiche.

Da notare che non vi è alcuna "categorizzazione" delle persone fisiche con distinzione tra lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri lavoratori. Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di TUTTI i soggetti PERSONE FISICHE, siano essi lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri

lavoratori, devono essere oggetto di comunicazione al STS; l'Agenzia delle Entrate infatti raccoglierà i dati trasmessi dai professionisti e li metterà a disposizione di tutti i contribuenti, anche di quelli che non hanno i requisiti per predisporre la dichiarazione 730 (art. 1 comma 1 decreto 1.9.2016).

Il ***decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione***, che conterrà le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati sanitari, ha fissato il giorno **31/10/2016** il termine entro il quale gli psicologi, e gli altri soggetti esercenti attività sanitarie, **dovranno richiedere**, secondo le modalità contenute nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), **le necessarie credenziali per l'accesso al STS al fine di poter trasmettere i dati.**

Le credenziali possono essere richieste dal sito internet www.sistemats.it al seguente link:

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/Registrazione+Accreditamento+al+Sistema+TS/

Si segnala che l'accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria richiede **obbligatoriamente il possesso di un Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)** direttamente riconducibile al professionista iscritto all'albo. **Pertanto coloro che saranno tenuti a tale nuovo adempimento non ancora in possesso di un indirizzo PEC dovranno attivarsi per aprirlo tempestivamente e per comunicarlo altrettanto tempestivamente al proprio Ordine territoriale di appartenenza.** Così come gli psicologi già in possesso di una PEC ma non ancora comunicata al proprio Ordine dovranno attivarsi per la comunicazione del proprio indirizzo PEC. Solo così sarà possibile poi al Consiglio Nazionale attraverso gli Ordini territoriali venire in possesso di tali dati che dovranno essere poi obbligatoriamente trasmessi al STS entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (art. 3 comma 3 lettera b). il STS potrà così "riconoscere" il professionista che richiederà le credenziali di accesso al sistema con la propria PEC.

L'introduzione dell'obbligo di comunicazione retroattivo dei dati sanitari a partire dal 01/01/2016 impone la verifica degli elementi e dei dati contenuti nelle ricevute sanitarie o fatture emesse per tutto l'anno 2016.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato è possibile (o meglio è assolutamente necessario!) già porre in essere alcune attività propedeutiche all'esecuzione dell'adempimento in esame e precisamente:

- l'individuazione, all'interno dell'attività esercitata, delle prestazioni sanitarie e di quelle non sanitarie poste in essere nel corso del 2016 (quelle sanitarie dovranno essere inviate, mentre le altre no, come ad esempio le prestazioni per la formazione ecc.);
- l'individuazione della tipologia dei soggetti nei confronti dei quali tali prestazioni sono state effettuate (dovranno essere inviati i dati relativi alle sole prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, non anche nei confronti dei soggetti diversi quali per esempio cooperative, enti pubblici ecc.);
- il controllo della correttezza dei Codici Fiscali dei pazienti/clienti per cui andrà eseguito l'invio dei dati sanitari

Con riferimento alle modalità di **opposizione dell'assistito a rendere disponibili i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate**, provvederemo a successivi approfondimenti e indicazioni sulla modalità di esercizio dell'opposizione del contribuente/cliente nel rapporto con il professionista psicologo.

Lo Studio KERDOS è in grado di assistere i propri Clienti in ogni fase, sia delle operazioni "preliminari", che dell'invio vero e proprio dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

Ci preme richiamare l'attenzione dei Clienti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati, sul fatto che l'adempimento in esame, derivando e discendendo molto più facilmente dal sistema contabile di registrazione delle fatture, rispetto ad altri metodi di possibile aggregazione e predisposizione dei dati, richiede comunque una serie di attività e di controlli attualmente non previsti e non necessari alla tenuta della normale contabilità.

Infatti se da un lato gli adempimenti contabili fino ad oggi tenuti comprendono quanto necessario all'invio dei dati da includere nel c.d. "Spesometro" e i dati da inviare al STS dovranno essere esclusi dallo "Spesometro", dall'altro lato sarà necessario:

- Individuare e distinguere le prestazioni sanitarie dalle "non sanitarie"

- Escludere l'inserimento delle spese sanitarie nello "Spesometro" con appropriati metodi di controllo e verifica
- Individuare i soggetti che avranno negato il consenso alla comunicazione dei loro dati al Sistema Tessera Sanitaria
- Includere nello "Spesometro" i dati dei soggetti che avranno negato il consenso alla comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

Per le motivazioni sopra esposte lo Studio quantificherà il costo "extra-forfait" per la consulenza necessaria allo svolgimento dell'adempimento in questione, trattandosi appunto di una nuova ed ulteriore attività non completamente riconducibile alla normale tenuta delle registrazioni contabili eseguite fino ad oggi.

Come evidenziato a pagina 4 della presente circolare, la prima impellente scadenza derivante dalla nuova normativa in questione è rappresentata dalla necessità di accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31/10/2016.

Ricordiamo che per fare ciò è assolutamente necessario:

- Disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido ed attivo
- Comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine degli Psicologi

Lo Studio KERDOS è disponibile a seguire la procedura di accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria per i propri Clienti al prezzo forfettario di Euro 75,00 (oltre a cassa e IVA).

I Clienti interessati e che intendono fornirci tale incarico sono pregati di restituire debitamente compilata e firmata la scheda allegata, unitamente a copia della TESSERA SANITARIA.

Lo Studio Kerdos resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e fornirà tempestivamente ulteriori chiarimenti non appena disponibili.

Lissone, 7 Ottobre 2016.

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE PER LA RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il / la sottoscritto/a _____

nato / a _____ il ____ / ____ / _____

conferisce allo Studio KERDOS, nella persona dei suoi Soci Amministratori e Professionisti responsabili, l'incarico per la consulenza ed assistenza necessaria alla registrazione del sottoscritto/a al c.d. Sistema Tessera Sanitaria, con relativa richiesta delle credenziali, ed a tal fine comunica i seguenti dati:

- Partita IVA: _____
- Codice Fiscale: _____
- Numero Tessera Sanitaria: _____
- Data Scadenza Tessera Sanitaria: _____
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _____
- Ordine/Albo degli Psicologi della Regione: _____
- Numero di Iscrizione all'Ordine/Albo degli Psicologi: _____
- Data di Iscrizione all'Ordine/Albo degli Psicologi: ____ / ____ / _____

Il / la sottoscritto/a si assume la responsabilità della correttezza dei dati sopra comunicati, da cui dipende il buon esito della procedura di accreditamento, e con la firma del presente modulo autorizza espressamente il trattamento degli stessi per le finalità connesse all'incarico conferito.

Il / la sottoscritto/a conferma espressamente che l'indirizzo PEC sopra indicato:

- risulta valido ed attivo
- risulta esclusivamente riconducibile a se stesso/a e dispone delle credenziali necessarie alla sua consultazione per la ricezione delle comunicazioni che su di esso perverranno
- coincide con quello comunicato al proprio Ordine/Albo degli Psicologi per i già previgenti obblighi di legge

Si allega copia fotostatica fronte retro della propria Tessera Sanitaria.

Lì,

In Fede
